

STATUTO ASSOCIAZIONE "EARTH EMILIA ROMAGNA Sezione FORLÌ-CESENA ODV"

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Art. 1 – Definizione

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017, di seguito Codice del Terzo Settore o CTS, e della normativa in materia l'Associazione denominata "EARTH EMILIA ROMAGNA FORLÌ-CESENA ODV" con sede legale in Forlì (FC), via dei molini 19

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune di Forlì (FC), deliberata dal Comitato Esecutivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

L'associazione aderisce all'associazione nazionale **EARTH**, nei confronti della quale ha autonomia giuridica e amministrativa.

L'associazione **EARTH EMILIA ROMAGNA FORLÌ-CESENA ODV** ha carattere volontario e non ha scopo di lucro, ispirandosi ai principi della ex L. 266/91 ed al D.Lgs. 117 del 03/07/2017, è una associazione a base democratica e partecipativa che persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale.

La durata dell'Associazione è illimitata: essa può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

Art. 2 - Finalità

L'associazione ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare attraverso l'opera di volontari con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, gli animali e l'ambiente; la salvaguardia del patrimonio faunistico e ambientale con particolare riguardo alla biodiversità.

Tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati, con la promozione di azioni giudiziarie civili, amministrative e penali, queste ultime mediante la presentazione di esposti, denunce e querele all'autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati ambientali e contro gli animali, e che possano anche ledere i diritti e gli interessi delle persone che siano vittime di cattiva gestione del patrimonio ambientale e faunistico, sia per causa di privati sia per causa di Pubbliche Amministrazioni.

Procede alla costituzione di parte civile nei processi penali per reati ivi compresi a titolo esemplificativo quelli afferenti a condotte lesive che ledono interessi dell'ambiente, degli animali e del territorio, anche in relazione all'agroalimentare e inoltre delle persone che a diverso titolo sono vittime di problematiche ambientali o legate alla cattiva gestione, da parte del pubblico e del privato, del benessere animale, sia individualmente che collettivamente. L'Associazione in particolar modo intende tutelare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche mediante costituzione di parte civile da ogni forma di frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche:

- l'ambiente;
- gli animali;
- Il territorio agro-silvo-pastorale;
- la corretta e trasparente gestione dei canili e del contrasto al randagismo;
- la salute e il benessere psico-fisico degli individui collegato alla salvaguardia ambientale; faunistica ed agroalimentare;
- i beni storico archeologici e paesaggistici;
- il buon andamento della Pubblica Amministrazione nei settori collegati al presente scopo statutario;
- l'incolumità e la fede pubblica;
- l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, per quanto concerne le presenti finalità statutarie.

L'Associazione, inoltre, tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto leso per motivi legati all'ambiente o alla tutela degli animali, promuovendo azioni giudiziarie; interviene nei giudizi civili, penali e amministrativi; innanzi alle Commissioni tributarie, ed a tutte le giurisdizioni anche superiori nonché innanzi a tutti i giudizi speciali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione.

L'Associazione in particolar modo intende tutelare attraverso l'impegno diretto dei suoi appartenenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche mediante costituzione di parte civile da ogni forma di errato sfruttamento, frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche:

- la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio storico, artistico, naturale ed agricolo;
- la promozione del riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali;

- l'intervento al salvataggio di specie in estinzione;
- l'intervento presso i competenti organi legislativi perché siano emanate normative e regolamentazioni tendenti alla tutela e corretta gestione naturalistica del patrimonio faunistico e ambientale;
- promuove l'istruzione ecologica e biologica;
- il rispetto per tutte le forme di vita;
- la promozione della creazione di figure professionali e la formazione dei giovani nel settore della protezione dell'ambiente e per la tutela degli animali;
- la promozione di corsi di formazione per il benessere animale, e la corretta relazione uomo animale, anche in relazione a quanto previsto dall'Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009) e successive modifiche;
- la promozione di corsi di formazione per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale del Paese mediante opportune iniziative di educazione ambientale nelle scuole, formazione ed aggiornamento professionale dei docenti nonché mediante attività di formazione ed educazione permanente nella società;
- l'istituzione di oasi naturalistiche, centri di protezione ambientale e parchi naturali, sia direttamente tramite acquisizione e/o amministrazione di terreni in proprio, sia indirettamente sollecitando l'intervento dello Stato e degli altri enti territoriali;
- la promozione dell'acquisizione da parte dell'associazione di edifici o proprietà in genere, di valore storico-artistico, ambientale e naturale, o ne assicura la tutela ed eventualmente anche la gestione secondo le esigenze del pubblico interesse;
- la gestione di rifugi e canili nel rispetto dell'etica e delle finalità dell'associazione;
- l'istituzione di gruppi di "Guardie Eco-Zoofile"; "Ambientali" e per la vigilanza "Ittico-venatoria".

L'Associazione può compiere tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare, e porre in essere tutte le iniziative che si renderanno necessarie e/o utili per il raggiungimento del suo scopo; essa può inoltre assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in enti e persone giuridiche che svolgano attività non in contrasto con gli scopi sociali.

Art. 3 - Attività

Per il perseguimento delle predette finalità, EARTH EMILIA ROMAGNA FORLÌ'-CESENA ODV, svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017:

- lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- assicurare un costante flusso di informazioni tra le associazioni affiliate ed i soci;
- favorire e promuovere occasioni di incontro per lo scambio di opinioni e di esperienze e per l'approfondimento e le discussioni dei temi di interesse associativo;
- diffondere ogni opportuna notizia in ordine alle proprie attività ed a quelle delle associazioni;
- raccogliere, ordinare ed elaborare dati, documenti o valutazioni, assumendo posizioni di sostegno riguardo alle iniziative politiche, amministrative ed industriali che interessano la difesa dell'ambiente e degli animali;
- promuovere ed effettuare studi e ricerche sui temi che interessano le finalità proprie e di quelle delle associazioni aderenti;
- collaborare con enti pubblici e privati, anche a livello internazionale sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione e della programmazione di attività inerenti a finalità statutarie, quali agenzie formative nazionali e territoriali;
- promuovere ogni azione utile per impedire che l'uso distorto delle risorse ambientali e faunistiche, ivi compresa la cattiva gestione degli animali domestici, mettano a repentaglio la salute dei singoli e collettiva;

- promuovere l'indizione di referendum, su base nazionale o locale, o la presentazione di progetti di legge popolare o parlamentare aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie e coopera con altre associazioni e soggetti del mondo associazionistico e politico a promuovere i suddetti referendum e progetti di legge;
- svolgere attività diretta di protezione sul territorio di tutti gli animali, in collaborazione con gli enti preposti e le associazioni del settore, anche attraverso la gestione diretta di rifugi e colonie feline;
- realizzare campagne di sensibilizzazione, anche nelle scuole, l'organizzazione di tavoli informativi e di iniziative ad hoc, tese a proteggere e tutelare animali;
- partecipare ad eventi, anche organizzati da altre associazioni che perseguono gli stessi scopi, volti a informare su un corretto rapporto tra uomo e animale;
- promuovere e realizzare corsi per guardie eco-zoofile.

L'Associazione può esercitare attività secondarie diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, individuate e deliberate dal Comitato Esecutivo secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri volontari associati.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti (dall'Assemblea dei soci/dal consiglio).

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio, ai sensi dell'art. 17, comma 3 e 4, del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Art. 4 - Soci

Possono far parte di EARTH le persone fisiche, senza preclusione alcuna legata ad opinioni politiche, credo religioso o nazionalità, che dichiarino di volersi attivamente e gratuitamente impegnare per il perseguimento delle finalità dell'associazione. La qualità di socio si acquista, previa richiesta scritta inviata per conoscenza anche al responsabile regionale, con delibera del Comitato Esecutivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Il socio che non versi la quota nei termini previsti dovrà versare gli interessi di mora nella misura legale per ogni anno di ritardo.

Tutti i soci possono essere eletti negli organi statutari locali e/o nazionali.

I soci assumono la qualifica corrispondente all'incarico elettivo ricevuto a titolo gratuito e con il pieno rispetto delle norme sul volontariato e sono rieleggibili.

E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione secondo la procedura prevista nel successivo art. 8. Il Comitato Esecutivo, anche su richiesta motivata del responsabile regionale, sentito l'interessato, può opporre il diniego alla richiesta di adesione quando la richiesta provenga da persona che abbia manifestato di perseguire fini contrari a quelli perseguiti da EARTH col presente statuto. Sull'eventuale reiezione della domanda, l'aspirante associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta rivolta al Comitato Esecutivo. In particolare, l'accesso ai predetti documenti sarà possibile, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, presso la sede dell'Associazione, con modalità concordate con il Presidente tali da non intralciare la gestione

[Firma]

[Firma]

della vita associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione stessa. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa se fissata;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari con la propria opera prestata a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statuari;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione
- per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;

L'esclusione dei soci è deliberata dal Comitato Esecutivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Comitato Esecutivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Comitato Esecutivo sul libro degli associati.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art.5- Organizzazione

EARTH è strutturato in un'organizzazione centrale (costituita dai dipartimenti, le aree operative e gli sportelli, secondo le modalità approvate dall'Assemblea dei Soci) ed in sezioni regionali, provinciali e locali. Le sezioni provinciali e locali sono coordinate dalla sezione regionale corrispondente che ha il compito di nominare e revocare i responsabili locali e gode di autonomia organizzativa e gestionale.

Nel rispetto dei principi di cui al presente statuto, ferma restando la legale rappresentanza del Presidente, il rappresentante regionale ha facoltà di organizzare in piena autonomia le strutture territoriali locali eventualmente anche nominando rappresentanti locali per le delegazioni provinciali, comunali. Il responsabile regionale svolge funzioni di coordinamento delle delegazioni locali di cui è responsabile e relaziona periodicamente al Comitato Esecutivo in ordine al complessivo andamento della sede regionale e per esso al responsabile nazionale. Nondimeno ai responsabili delle sezioni locali è fatto obbligo di relazionare periodicamente al Presidente in ordine alle iniziative assunte nel periodo precedente.

Art. 6 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente.

John Ali

John Ali

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e vengono rinnovate ogni cinque anni.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci viene convocata di norma una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, salvo che vi siano i presupposti per una convocazione straordinaria, su richiesta del presidente o delibera del Comitato Esecutivo o qualora ne sia fatta richiesta da un decimo degli associati.

L'assemblea è convocata dal Presidente, tramite lettera, mail, fax o altro metodo elettronico. L'avviso di convocazione dovrà essere inoltrato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e dovrà contenere e specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, ora e il luogo della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Esecutivo scelto dai presenti.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

È possibile farsi rappresentare in assemblea da un altro associato. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce per:

- l'elezione e la revoca dei componenti del Comitato Esecutivo;
- la definizione degli indirizzi generali ed operativi dell'associazione;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- approvare tutti i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della associazione;
- decidere l'eventuale istituzione e/o la modifica dei Dipartimenti e delle Aree Tematiche definendone le finalità, le competenze ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento;
- deliberare durante la vita dell'associazione stessa, secondo quanto prescritto dalla legge e dal presente statuto, sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale;
- deliberare sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- deliberare sull'esclusione dei soci in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- deliberare in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 - Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto di un numero di soci minimo compreso tra cinque e massimo di sette, eletti dall'assemblea dei soci. Al suo interno sono nominati il Presidente ed il Vice presidente.

Al Comitato Esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

[Firma]

[Firma]

- la redazione del bilancio d'esercizio, da sottoporre all'assemblea su proposta del tesoriere o facente funzione;
- la deliberazione sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri del Comitato Esecutivo rimangono in carica cinque anni e possono essere rieletti, la revoca dei membri è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Comitato Esecutivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato Esecutivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato Esecutivo.

Art.9 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, la dirige ed esercita i poteri a lui conferiti col presente Statuto nel rispetto dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Esecutivo.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Comitato Esecutivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del comitato Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente rimane in carica per cinque anni e può essere rieletto.

L'assemblea dei soci ha la facoltà di revocare il presidente deliberando a maggioranza assoluta.

In caso di necessità e urgenza o di grave inadempienza alla legge o al presente statuto .

Art. 10- il Vicepresidente

Il Vicepresidente affianca il Presidente nell'esercizio delle sue attività e ne assume le funzioni in caso di assenza o impedimento. E' eletto in seno al Comitato Esecutivo, rimane in carica per cinque anni e può essere rieletto. L'assemblea dei soci ha la facoltà di revocare il Vicepresidente deliberando a maggioranza assoluta.

Art. 11 – Rappresentanza Femminile in seno agli Organi direttivi

In ossequio al principio costituzionale (art. 51 Cost.) dell'uguaglianza di genere di cui al "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" D. Lgs. 198/2006 EARTH EMILIA ROMAGNA FORLÌ-CESENA ODV garantisce la rappresentanza femminile in seno agli organi direttivi nella misura minima del 40%.

Art.12 - Rappresentanza processuale

Il Presidente, ha la rappresentanza processuale dell'Associazione e può decidere di promuovere liti attive e passive con l'obbligo di riferirne al Comitato Esecutivo. Per ogni controversia ed azione giurisdizionale in cui possano porsi problemi relativi alla legittimazione processuale dell'associazione, è fatto obbligo al titolare

[Firma]

[Firma]

del potere di rappresentanza di agire contestualmente anche in proprio e/o con altri associati, al fine di evitare eventuali pericoli di inammissibilità dell'azione proposta. In tali casi, tutte le spese connesse alla attività giurisdizionale svolta sono da ritenersi ad esclusivo carico della associazione, che se le accollerà direttamente o comunque provvederà senz'altro al loro rimborso, come previsto dall'art. 17 del D. Lgs n. 117/2017 a condizione che l'azione giudiziaria proposta in proprio sia volta al perseguimento dei fini associativi. Le iniziative, anche di carattere stragiudiziario o giudiziario non implicanti necessita di procura sostanziale dell'associazione, che per ragioni di urgenza non possono essere precedentemente discusse ed approvate, potranno essere sottoscritte da qualsiasi aderente all'associazione con la dicitura "per" il Comitato Esecutivo.

Art. 13 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1^a gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare. L'Associazione annualmente redige un rendiconto. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Comitato Esecutivo predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata, per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia viene soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

EARTH EMILIA ROMAGNA FORLÌ-CESENA ODV, trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) derivanti dalle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- i) qualunque altra entrata ammessa ai sensi del D. lgs 117/2017.

EARTH EMILIA ROMAGNA FORLÌ-CESENA ODV può acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

E' fatto divieto di tutelare o promuovere direttamente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado.

Non è consentito di cedere beni o di prestare servizi diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni di Volontariato (ODV) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

E' vietato, inoltre, distribuire a terzi fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia non disciplinare, ivi comprese quelle inerenti il commissariamento di sedi e la decadenza non disciplinare della qualità di socio, sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione

del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Art. 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

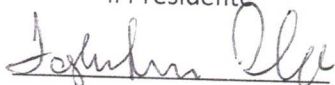
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 16 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Forlì, 03/11/2022

Il Presidente



Il Segretario

